



# CITTÀ DI MARCIANISE

## PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

### ORDINANZA DEL SINDACO

N. 4 DEL 22-03-2021

**Oggetto: Misure precauzionali atte a mitigare la diffusione della malattia infettiva COVID 19**

### IL SINDACO

**PRESO ATTO** della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 15 ottobre 2020 dal decreto- legge 30 luglio 2020, n. 83, ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125 e, infine, ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021 dal decreto-legge 14 gennaio 2021, n.2;

**VISTO** il DPCM 2 marzo 2021, le cui disposizioni si applicano dalla data del 6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del DPCM 14 gennaio 2020, e sono efficaci fino al 6 aprile 2021;

#### **VISTA**

l'Ordinanza del Ministro della Salute 5 marzo 2021, con la quale è stato disposto che *"1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure piu' restrittive gia' adottate nel proprio territorio, alla Regione Campania si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui al Capo V del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. (Omissis)"*;

**VISTE** le Ordinanze regionali n.7 del 10 marzo 2021 e n.8 dell'11 marzo 2021, con le quali - sulla base delle motivazioni e considerazioni ivi esplicitate- sono state dettate misure in materia di limitazioni alla mobilità e in tema di attività mercatali, con efficacia fino alla data odierna;

**VISTA** l'Ordinanza n.9 del 15 marzo 2021, con la quale è stato, tra l'altro, disposto che *"1.9. Sono confermate le disposizioni delle Ordinanze n.7 del 10 marzo 2021 e n.8 dell'11 marzo 2021, con la precisazione che la deroga alla sospensione delle attività di vendita di generi alimentari e dei prodotti agricoli e florovivaistici riguarda altresì i negozi/box siti in prossimità o all'interno di aree mercatali, ove sussista la possibilità di contingentare gli accessi e limitatamente agli esercizi provvisti di accesso diretto alla rete idrica"*;

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.10 del 21 marzo 2021, avente ad oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. **Ulteriore conferma delle ordinanze regionali n. 7 del 10 marzo 2021, n. 8 dell'11 marzo 2021 e n. 9 del 15 marzo 2021 in tema di limitazioni alla mobilità nei centri urbani e alle attività mercatali.**

#### **VISTA**

l'Ordinanza del Ministro della Salute 19 marzo 2021, al cui art.1 (*Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Campania*) è stato disposto che *“1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure piu' restrittive gia' adottate, per la Regione Campania, l'ordinanza del Ministro della salute 5 marzo 2021, citata in premessa, e' rinnovata per ulteriori quindici giorni”*;

**VISTO** in particolare il verbale della riunione del giorno 22 marzo 2021 del Coc (Centro operativo comunale), acquisito al protocollo dell'Ente 0016273 del 22.03.2021;

**VISTO** che per le dimensioni del fenomeno epidemico degli ultimi giorni, e per fini meramente prudenziali e precauzionali, sono necessarie alcune direttive atte a mitigare la diffusione della malattia infettiva;

**RICHIAMATI** i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi);

**VISTO** l'art. 50 del TUEL che prevede che il Sindaco, in qualità di “rappresentante della comunità locale”, possa assumere ordinanze contingibili ed urgenti per far fronte ad “emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale” (art. 50 comma 5);

#### **ORDINA**

**Con decorrenza dal 24 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021** e con riferimento alle disposizioni delle Ordinanze regionali del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.7 del 10 marzo 2021, n.8 dell'11 marzo 2021, n.9 del 15 marzo 2021 e n. 10 del 21 marzo 2021:

- l'apertura di bar, pasticcerie e tabacchi dal lunedì al venerdì fino alle ore 14 (con la chiusura totale nei giorni di sabato e domenica);

- la chiusura di ristoranti e pizzerie e delle mense aziendali aperte al pubblico dal lunedì alla domenica, consentendo la sola attività di delivery (consegna a domicilio) fino alle ore 22;

- l'apertura di supermercati ed esercizi per la vendita di beni di prima necessità, con l'eccezione di edicole e farmacie, dal lunedì al venerdì fino alle ore 18 e nel giorno di sabato fino alle ore 14;

- la chiusura di supermercati ed esercizi per la vendita di beni di prima necessità, con l'eccezione di edicole e farmacie, nel giorno di domenica.

Le disposizioni si applicano sull'intero territorio comunale, inclusa la zona commerciale e produttiva, superando e aggiornando i limiti imposti dalle disposizioni nazionali e regionali.

E' consentita la presenza in ogni singolo esercizio commerciale aperto al pubblico di massimo 5 persone, a prescindere dalla grandezza dei locali.

E' confermata la chiusura al pubblico anche nella fascia oraria 7,30/8,30, e quindi per l'intero arco delle 24 ore, dei parchi urbani, delle ville comunali, dei giardini pubblici, consentendo esclusivamente l'accesso in piazza Umberto primo ai locali del municipio.

### **DISPONE**

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva è resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, nonché al Sito Istituzionale dell'ente.

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa al Dipartimento e Sicurezza e Prevenzione ASL CASERTA

Alla Regione Campania

Alla Prefettura di CASERTA

Al locale Comando di Polizia Municipale

Al locale Comando Stazione Carabinieri

Al locale Commissariato della Polizia di Stato

Alla locale Compagnia della Guardia di Finanza

Alla locale Stazione dei Carabinieri Forestale

Avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR competente entro giorni 60 dalla data di pubblicazione. In alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro giorni 120 (d.lvo. 2/7/2010 n. 104 e DPR 24/11/1971 n. 1199), dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dalla Casa Comunale, 22-03-2021

IL SINDACO  
F.to Velardi Antonello

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 22-03-2021 al 06-04-2021

Marcianise 22-03-2021

**IL RESPONSABILE**  
F.to IACOBELLIS MARIA ANTONIETTA

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne